

Proponente: A5.C
Proposta: 2020/296

del 08/07/2020



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 862

del 08/07/2020

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE PALAZZO DEI MUSEI SEDE MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUDDIVISO NEL SOTTO-INTERVENTO "PALAZZO SAN FRANCESCO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE. 1° STRALCIO LOTTO B" E SOTTO-INTERVENTO "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO". AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE CONTRATTO SUBAPPALTO PER OPERE DI TRATTAMENTO PAVIMENTO IN LEGNO ESISTENTE (CAT. OS6) - QUOTA PARTE DUCATO ESTENSE E RIPARAZIONI.

CUP J82C16000000009

R_98701

CIG 7275145972

IL DIRETTORE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è stato individuato nella figura del Direttore Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali arch. Massimo Magnani.
- con provvedimento agli atti PG 25244 del 31/1/2020 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito ad arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, con decorrenza 1/2/2020;

Dato atto che:

- con la Determina Dirigenziale R.U.D. n. 1439 del 14/12/2017 venivano attivate le procedure di affidamento dei lavori relativi al progetto in oggetto;
- con la Determina Dirigenziale R.U.D. n. 378 del 13/04/2018 si disponeva di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.106.350,16 (di cui € 34.468,27, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza oltre IVA.), al seguente Operatore Economico:
 - GIGLI COSTRUZIONI S.R.L., (Mandatario), con sede a Reggio Emilia, in Via Marmioli n. 6 - Frazione Fogliano - P.IVA 01660420355;
 - BACILIERI VITO ORIANNO S.a.s. (Mandante), con sede a San Martino in Rio (RE), in Via Rubiera n. 44 - P.IVA 01218040358;
 - PELLICCIARI S.R.L.(Mandante), con sede a Reggio Emilia, in via Agnoletti 20 - P.IVA 01805370358;
- per effetto delle aggiudicazioni dei lavori, si è realizzato il ribasso percentuale di 5,627% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.106.350,16 (di cui € 34.468,27, non soggetti a ribasso, per

oneri di sicurezza) oltre IVA.

Dato atto inoltre che:

- con la Determina Dirigenziale R.U.D. n. 320 del 28/03/2019 venivano approvate le modifiche al contratto ai sensi degli art. 149 c. 2, 106 c.1 lettera b) e 106 c.2 che alzavano l'importo a contratto a € 1.353.141,51 (di cui € 35.635,87, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza) oltre IVA;
- con la Determina Dirigenziale RUD 436 dell'11/06/2020 venivano approvate le modifiche al contratto ai sensi dell'art. 149 c. 1, che alzavano l'importo a contratto da € 1.353.141,51 (di cui € 35.635,87, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza) oltre IVA a € 1.363.926,02 (di cui € 43.711,42, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza).
- con il Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1038 del 26/6/2019 veniva autorizzato il subappalto richiesto dalla ditta Gigli Costruzioni per il trattamento del pavimento in legno esistente a favore dell'operatore economico BONACINI E GUIDETTI s.n.c. di Guidetti Fausto, viale Risorgimento n. 68/F, Reggio Emilia, P. IVA 01787780350, per l'importo di € **21.804,40**, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%.

Vista l'istanza in atti a PG 109984 del 06/07/2020 presentata dall'impresa GIGLI COSTRUZIONI S.R.L., con la quale si chiede di affidare a subappalto all'operatore economico BONACINI E GUIDETTI s.n.c. di Guidetti Fausto, viale Risorgimento n. 68/F, Reggio Emilia, P. IVA 01787780350, per l'importo di € **10.069,44**, di cui € 270,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, le opere di falegnameria con caratteristiche tecniche ed economiche di cui alle voci:

- NPV 7_02a: SOLA LEVIGATURA PAVIMENTO IN LEGNO ESISTENTE di Atto di sottomissione sottoscritto in atti a PG 51168 del 14/03/2019 e progetto di variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 in atti PG n. 31671 del 18/02/2019 con allegata analisi dei prezzi;
- NPVF 6_01: RIPARAZIONI E INTEGRAZIONI AL PAVIMENTO ESISTENTE DOVUTE A LACUNE E MODIFICHE ALLA MURATURA di Atto di sottomissione allegato alla perizia per modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 in atti a PG 93818 del 5/6/2020.

Rilevato che, come accertato dal Direttore dei lavori, la tipologia di lavorazione che forma oggetto dei contratti di cottimo non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013).

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto ex lege.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza le dichiarazioni della ditta subaffidataria, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove ha sede l'appalto (Allegato A - PG 109984 del 06/07/2020);
- la quota complessiva dei lavori affidati in subappalto non supera il 30% dell'importo totale del contratto di appalto e la percentuale di ribasso applicato dall'appaltatore non supera il limite del 20%, nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come accertato dal Direttore dei Lavori (Referto in atti a PG n° 110397 del 07/07/2020);
- l'impresa subappaltatrice BONACINI E GUIDETTI s.n.c. ha preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico e della stima dei costi della sicurezza redatti dal Coordinatore della Sicurezza ing. Marco Poli, conformemente a quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa Gigli Costruzioni srl, redatto conformemente a quanto indicato nell'art. 96 e alleg. XV del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., che sarà sottoscritto per accettazione prima dell'inizio dei lavori, e ha presentato proprio POS allegato all'istanza di subappalto in atti PG 123289 del 21/6/2019, già autorizzata, integrandolo con documento relativo al Covid-19 allegato alla istanza in oggetto;
- l'impresa suddetta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. n° 21848443 INPS del 06/07/2020 (scadenza 03/11/2020), come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015).

Visti i referti:

- PG n° 110397 del 07/07/2020 redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;
- P.G. n° 123387 del 21/06/2019 redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto e il successivo nulla osta in atti a PG 110073 del 06/07/2020;

Rilevato che

- l'impresa esecutrice del subappalto è una piccola impresa, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla stessa e dalle relative visure camerali;
- ai sensi dell'art. 105, comma 13 della lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo al subappaltatore;
- dall'esame delle sopra citate documentazioni, nulla osta all'affidamento in subappalto delle opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Richiamato il "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 7742/2011, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, P.G. n. 23050/2013.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DISPONE

- 1) **di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo.**
- 2) **di autorizzare l'impresa appaltatrice GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede a Reggio Emilia, in Via Marmioli n. 6, Frazione Fogliano - P.IVA 01660420355, **a concedere l'estensione del subappalto all'operatore economico BONACINI E GUIDETTI s.n.c.** di Guidetti Fausto, viale Risorgimento n. 68/F, Reggio Emilia, P. IVA 01787780350, già autorizzato con atto dirigenziale RUAD 1038 del 26/6/2019 per l'importo di € 21.804,40, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per opere di trattamento pavimento in legno esistente, con caratteristiche tecniche ed economiche come da contratto di subappalto in atti a PG 109984 del 06/07/2020 (quota parte galleria Ducato Estense- sola levigatura e interventi di riparazione), per l'importo di **€ 10.069,44**, di cui € 270,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10% (importo complessivo di subappalto di € 31.873,84 di cui 670,00 € per oneri della sicurezza);
- 3) **di dare atto che:**
 - l'impresa esecutrice del subappalto è una piccola impresa, come si evince dalle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessata e dalla relativa visura camerale;

- ai sensi dell'art. 105, comma 13 della lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo all'esecutore del cottimo;
- 4) **di prendere atto che** dell'operato del sub-affidatario risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 C.C..

**IL DIRETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E PROGETTI SPECIALI
arch. Massimo Magnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.